



Segretario Comunale

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

n. 181
del 13/06/2014

Autorizzazione alla dipendente Nicoletta DELL'ANNO a prestare attività lavorativa presso il Comune di Pomaretto in conformità all'art.1 comma 557 Legge 311/2004.

L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici, del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atteso che il presente atto viene assunto dal Segretario Comunale nell'ambito delle proprie competenze;

Premesso che presso questo Comune presta attività lavorativa a tempo pieno e indeterminato la Sig.ra Nicoletta DELL'ANNO con la qualifica di istruttore, cat. C,

Preso atto della nota in data 9 giugno 2014, prot. 2208, assunta al protocollo comunale in pari data al n. 4498, con la quale il Sindaco di Pomaretto richiede il nulla osta per l'utilizzo della suddetta dipendente presso l'ufficio anagrafe del proprio comune, per un massimo di n. 12 ore settimanali in aggiunta a quelle effettuate presso questo Comune, ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge 311/2004;

Acquisito il parere favorevole della Sig.a Dell'anno circa la propria disponibilità a prestare servizio anche presso il Comune di Pomaretto;

Richiamati:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (..) possono servirsi dell' attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall' Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 11, del TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all' art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che così si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro "anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- il parere n.33/2009 della Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'Amministrazione;
- il D. Lgs. 66/2003 e in particolare l'art. 4 comma 2 che così testualmente recita: "La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario";
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

Tenuto conto, quindi, che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore settimanali e per un massimo di ulteriori 12 ore;

Dato atto che l'instaurando rapporto di lavoro subordinato dovrà svolgersi presso il Comune di Pomaretto con decorrenza dal 16 giugno 2014 e fino al 30 settembre 2014, per dodici ore settimanali, oltre le ore di lavoro svolte presso il Comune di Perosa Argentina e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso questo Ente;

Accertata l'assenza di incompatibilità sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento dell'Ente né di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali secondo quanto dichiarato dalla dipendente;

Ritenuto, pertanto, poter autorizzare la dipendente Nicoletta DELL'ANNO a prestare attività lavorativa presso il Comune di Pomaretto;

Visti:

- lo Statuto Comunale,
- Il Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi,
- il D.lgs. 267/2000,
- il comma 557 dell'art.1 della legge 311/2004,
- il D.L. 112/2008 come convertito con legge n.133/2008,

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di autorizzare la Sig.a Nicoletta DELL'ANNO, dipendente del Comune di Perosa Argentina a tempo pieno e indeterminato a prestare attività lavorativa a favore del Comune di Pomaretto, in conformità dell'art. 1 - comma 557 della legge n. 311/2004, per il periodo dal 16 giugno al 30 settembre 2014, per dodici ore settimanali, , oltre le ore di lavoro svolte presso il Comune di Perosa Argentina e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro in essere con questo Ente;
- di stabilire che le 12 ore settimanali che la dipendente presterà presso il Comune di Pomaretto dovranno essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro assegnato alla dipendente dal Comune di Perosa Argentina;
- di dare atto che non sussistono cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento dell'Ente né di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe BURRELLO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0121) - 81218/82000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe BURRELLO

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe BURRELLO



N. 424 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi:

dal 13 giugno 2014 al 28 giugno 2014



IL MESSO COMUNALE

Data 28 giugno 2014